

**DICHIARAZIONE SULLA INSUSSISTENZA DI CAUSE DI INCONFERIBILITA' O  
INCOMPATIBILITA'**

(ai sensi dell'art. 20 del D. Lgs. n. 39/2013 e degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000)

Il sottoscritto **Dott. VITO CAMPANILE**, nato a MOLA DI BARI (BA) il 01/11/1962, con riferimento alla proroga delle funzioni di **DIRETTORE SANITARIO della ASL BR** disposta con Deliberazione n. 487/GC del 10/03/2023, consapevole che le dichiarazioni mendaci comportano, ai sensi dell'art. 76 del DPR 445/2000, responsabilità amministrativa e penale e, ai sensi dell'art. 20 del D. Lgs. N. 39/2013, l'inconferibilità degli incarichi ivi disciplinati per un periodo di 5 anni,

**DICHIARA**

- di non esercitare attività professionali e di non essere titolare di incarichi o cariche previsti come causa di inconferibilità/incompatibilità dagli artt. 5, 8, 10 e 14 del D.Lgs. n. 39/2013;
- che il proprio coniuge e i propri parenti ed affini entro il secondo grado non esercitano attività professionali né sono titolari di alcuno degli incarichi o cariche di cui all'art. 10 del D.Lgs. n. 39/2013;
- che nei suoi confronti non sono state pronunciate sentenze di condanna o di applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 c.p.p. (c.d. sentenza di patteggiamento), anche non definitive, per reati contro la pubblica amministrazione previsti dal codice penale e da altre norme di legge (art. 3 D.Lgs. n. 39/2013).
- Di impegnarsi a comunicare tempestivamente l'insorgere di una delle cause di inconferibilità e di incompatibilità di cui al D.Lgs n. 39/2013.

Data, 10/3/2023

Dott. VITO CAMPANILE  
  
IL DIRETTORE SANITARIO  
**Dr. Vito CAMPANILE**

## INFORMATIVA INCONFERIBILITA' E INCOMPATIBILITA'

Costituiscono ipotesi di inconferibilità (artt. 3, 5 e 8 del D. Lgs. n. 39/2013), ai sensi dei quali, gli incarichi di Direttore Generale, di Direttore Amministrativo, di Direttore Sanitario e di Direttore Sociosanitario non possono essere conferiti:

- 1) a coloro che siano stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale (art. 3, comma 1, lett. e);
- 2) a coloro che, nei due anni precedenti, abbiano svolto incarichi e ricoperto cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dal servizio sanitario regionale (art. 5);
- 3) a coloro che nei cinque anni precedenti siano stati candidati in elezioni europee, nazionali, regionali e locali, in collegi elettorali che comprendano il territorio della ASL (art. 8, comma 1);
- 4) a coloro che, nei due anni precedenti, abbiano esercitato la funzione di Presidente del Consiglio dei ministri o di Ministro, Viceministro o sottosegretario nel Ministero della salute o in altra amministrazione dello Stato o di amministratore di ente pubblico o ente di diritto privato in controllo pubblico nazionale che svolga funzioni di controllo, vigilanza o finanziamento del servizio sanitario nazionale (art. 8, comma 2);
- 5) a coloro che nell'anno precedente abbiano esercitato la funzione di parlamentare ( art. 8, comma 3);
- 6) a coloro che, nei tre anni precedenti, abbiano fatto parte della giunta o del consiglio della regione interessata ovvero abbiano ricoperto la carica di amministratore di ente pubblico o ente di diritto privato in controllo pubblico regionale che svolga funzioni di controllo, vigilanza o finanziamento del servizio sanitario regionale (art. 8, comma 4);
- 7) a coloro che, nei due anni precedenti, abbiano fatto parte della giunta o del consiglio di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione, il cui territorio e' compreso nel territorio della ASL (art. 8, comma 5).

La situazione di inconferibilità non può essere sanata e comporta la nullità dell'incarico conferito in violazione della relativa disciplinar ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs n. 39/2013 e l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 18 del medesimo decreto.

Costituiscono ipotesi di incompatibilità (artt. 10 e 14 del D. Lgs. n. 39/ 2013), ai sensi dei quali, gli incarichi di Direttore Generale, di Direttore Amministrativo, di Direttore Sanitario e di Direttore Sociosanitario sono incompatibili:

- 1) con incarichi o le cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dal servizio sanitario regionale (art. 10, comma 1);
- 2) con lo svolgimento in proprio di attività professionale, se questa è regolata o finanziata dal SSR (art. 10, comma 1); le incompatibilità di cui ai punti 1) e 2) sussistono allorché gli incarichi, le cariche e le attività professionali siano assunte o mantenute dal coniuge e dal parente o affine entro il secondo grado (art. 10, comma 2).
- 3) con la carica di Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro, Vice Ministro, sottosegretario di Stato e commissario straordinario del Governo di cui all'art. 11 legge 23 agosto 1988, n. 400, di amministratore di ente pubblico o ente di diritto privato in controllo pubblico nazionale che svolga funzioni di controllo, vigilanza o finanziamento del SSN o di parlamentare (art. 14, comma 1);
- 4) con la carica di componente della giunta o del consiglio della Regione, ovvero con la carica di amministratore di ente pubblico o di ente di diritto privato in controllo pubblico regionale che svolga funzioni di controllo, vigilanza o finanziamento del servizio sanitario regionale (art. 14, comma 2);
- 5) con la carica di componente della giunta o del consiglio di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente medesima popolazione della medesima regione (art. 14, comma 2);
- 6) con la carica di presidente e amministratore delegato di enti di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione, nonché di province, comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di forme associative tra comuni avente medesima popolazione della medesima regione (art. 14, comma 2).

